

## La donna era una Testimone di Geova e rifiutava di sottoporsi a quel tipo di trattamento sanitario **Obbligò una paziente alla trasfusione di sangue: medico condannato**

STENO SARI

Spesso tendiamo a catalogare come prive di significato le scelte inusuali fatte da altri. Quello che è accaduto il 6 aprile scorso ci dovrebbe invece interessare in quanto il giudice Sabina Raimondo (ora alla Corte di Appello di Palermo) ha riconosciuto la responsabilità penale di un primario dell'ospedale di Termini Imerese per aver praticato una trasfusione di sangue contro l'espressa volontà di una giovane paziente testimone di Geova che all'epoca dei fatti aveva 24 anni ed era in gravidanza. Il chirurgo Giovanni Spinnato, cercò di "aggirare" il rifiuto della paziente chiedendo l'autorizzazione al pm con la motivazione che la trasfusione coatta era necessaria per salvare la paziente e il feto (che invece era già stato dichiarato morto). Per praticare la trasfusione, due infermieri immobilizzarono la donna, che in lacrime continuava a opporsi a

quel trattamento e non era mai stata in pericolo di vita.

Dopo sette anni il giudice dimostra come la trasfusione non solo non fu "salva vita", ma quello che il medico impose non fu una cura ma una «violenza privata», reato previsto dal nostro codice penale. La sentenza conferma che «il pm non è l'autorità competente ad autorizzare un trattamento sanitario coattivo» e spiega che va riconosciuto al paziente il diritto di rifiutare un trattamento sanitario, «anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita. Più specificamente in tema di consenso informato nella trasfusione di sangue, non può non rilevarsi la peculiarità della fattispecie in cui sia il Testimone di Geova, maggiorenne e pienamente capace, a negare il consenso alla terapia trasfusionale, essendo in tal caso il medico obbligato alla desistenza da tale terapia posto che, in base a principio personalistico, ogni individuo ha il diritto di scegliere tra la salvezza del cor-

po e la salvezza dell'anima».

Parole chiare che rappresentano un paradigma per tutti i cittadini che indipendentemente dalle loro credenze, possono esercitare la piena libertà di scelta sui trattamenti a cui vogliono essere sottoposti, così come stabilito dalla Costituzione, dalla recente Legge in materia di "biotestamento", dalla Cassazione e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sarebbe opportuno incentivare l'innovazione e l'aggiornamento in ambito ospedaliero per evitare spesso inutili emotrasfusioni con la possibilità di curare i pazienti attraverso strategie consolidate alternative.

Si tratta, dunque di una sentenza storica, a difesa di quanti vogliono difendere il proprio diritto di autodeterminarsi e definire chiari limiti nel rapporto tra medico e paziente, all'interno del quale può regnare il rispetto e la fiducia, senza timore di prevaricazioni. Stavolta la scelta di rifiutare una trasfusione reca beneficio a chi vuole la tutela delle proprie convinzioni.

